



HIGHLIGHTS

ESG. Banca d'Italia pubblica il documento recante le aspettative della vigilanza sui rischi climatici e ambientali

Assetti proprietari. Banca d'Italia avvia una pubblica consultazione per le banche e gli altri intermediari finanziari

Euro digitale. La Commissione UE avvia una pubblica consultazione in materia

Crisi Ucraina. La Commissione UE chiarisce che le operazioni in cripto-valute rientrano nelle sanzioni russe

ESG. La Commissione UE ha avviato una pubblica consultazione sul rating ESG e la sostenibilità del rating creditizio

ESG. La Commissione UE emana un Regolamento contenente gli RTS sugli obblighi di disclosure

CRR II. EBA pubblica le nuove Q&A di aprile 2022 sulle segnalazioni di vigilanza

EMIR. ESMA esprime la sua opinione sulle proposte di modifica

AML. La UIF pubblica la comunicazione in materia di prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR

Crisi Ucraina. La UIF pubblica gli schemi per le comunicazioni relative ai depositi russi e bielorusi

DALLA CORTE

Phishing. La Corte d'Appello si pronuncia sul concorso di colpa tra cliente "negligente" e istituto di credito "omissivo"

ABF. Il Tribunale di Roma si esprime sulla natura dell'ABF e delle sue decisioni

ALTRE NOTIZIE

Tutela dei consumatori. Banca d'Italia interviene dinanzi alla Commissione d'inchiesta parlamentare

Fondi comuni di investimento. Pubblicata l'analisi ESMA sui costi e sulla performance

Investimenti assicurativi. IVASS interviene sull'evoluzione del quadro normativo e delle prassi di vigilanza in tema di investimenti delle compagnie di assicurazione

ESG. Banca d'Italia pubblica il documento recante le aspettative della vigilanza sui rischi climatici e ambientali

Il documento in commento, in linea con analoghe iniziative adottate dalla BCE e da altre autorità di vigilanza nazionali, contiene **un primo insieme di aspettative della vigilanza in merito all'integrazione dei rischi climatici e ambientali, nelle strategie aziendali, nei sistemi di governo e controllo, nel *risk management framework* e nella *disclosure* degli intermediari bancari e finanziari vigilati.**

Tali aspettative sono suscettibili di integrazione sulla base degli aspetti che emergeranno nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta e delle *best practices* sviluppatesi nel tempo.

Banca d'Italia evidenzia di essere consapevole del fatto che i rischi climatici e ambientali – che possono a loro volta essere ricondotti ai rischi finanziari tradizionali (di credito, di mercato, operativo e di liquidità) – comportano implicazioni anche per le banche e gli intermediari finanziari non bancari sotto la diretta supervisione della medesima autorità di vigilanza.

Le aspettative contenute nel documento in commento mirano a fornire indicazioni di carattere generale non vincolanti e la loro declinazione a livello operativo è rimessa al singolo intermediario, adottando le soluzioni maggiormente coerenti con l'effettivo grado e intensità di esposizione ai rischi, in funzione della tipologia, dimensione e complessità delle attività svolte e dell'apparato aziendale.

Nel documento Banca d'Italia evidenzia anche che, in relazione alle specifiche situazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari vigilati, e in continuità con l'azione di supervisione, avvierà, nel corso dell'ordinaria interlocuzione con i singoli intermediari, un primo confronto – già nel 2022 – sul grado di rispondenza alle aspettative e sui piani di adeguamento; Tale valutazione sarà inclusa nei percorsi di analisi di vigilanza, con l'obiettivo di assicurare il progressivo allineamento delle prassi aziendali alle presenti aspettative.

Nello specifico, l'autorità comunica le aspettative e fornisce alcune raccomandazioni in relazione ai protocolli da porre in essere dagli intermediari nell'ambito delle attività aziendali, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- *Governance*;
- Modello di *business* e strategia;
- Sistema organizzativo e processi operativi
- Sistema di gestione dei rischi (*Risk Management*)

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Assetti proprietari. Banca d'Italia avvia una pubblica consultazione per le banche e gli altri intermediari finanziari

Banca d'Italia ha avviato una consultazione in materia di assetti proprietari di banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF, in conformità alla normativa europea di riferimento (CRD, MiFID, UCITS, AIFMD), dando piena attuazione agli orientamenti congiunti di EBA, ESMA ed EIOPA in materia di assetti proprietari (JC/GL/2016/01).

Le previsioni tengono conto, tra l'altro, della ripartizione dei compiti di supervisione tra la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea (BCE) nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza unico (MVU) e delle *policy stances* di quest'ultima.

La consultazione si rivolge alle banche e a tutti gli intermediari TUB e TUF che intendano acquisire o incrementare una partecipazione qualificata nel settore bancario e finanziario.

Il documento di consultazione in commento è volto a modificare le disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari di Banca d'Italia che regolano l'acquisizione e la variazione di partecipazioni qualificate (*i.e.*, pari o superiori al 10, 20, 30, 50% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure tali da conferire un'influenza notevole o il controllo) in banche intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM e gestori.

In particolare, il testo proposto in consultazione:

- dà attuazione alle previsioni in materia di assetti proprietari del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), modificati dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, in occasione del recepimento in Italia della direttiva 2019/878/UE (c.d. CRD V, che ha modificato la direttiva 2013/36/UE, c.d. CRD);
- provvede alla revisione sistematica e alla complessiva riorganizzazione delle attuali disposizioni della Banca d'Italia, 08/04/22, includendo in un unico provvedimento la disciplina oggi vigente per le diverse tipologie di intermediari; l'inclusione in un unico provvedimento è volta ad assicurare l'unitarietà della normativa di competenza della Banca d'Italia, coerentemente con le previsioni di TUB e TUF.

La consultazione si concluderà in data **6 maggio 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Euro digitale. La Commissione UE avvia una pubblica consultazione in materia

La Commissione UE ha avviato una pubblica consultazione in materia di euro digitale, al fine di istituire e regolamentare aspetti essenziali dell'euro digitale quale nuova forma di moneta che potrebbe essere emessa dalla BCE insieme alle banconote e alle monete tradizionali.

Il documento di consultazione in commento si rivolge alle seguenti categorie di soggetti: i) specialisti dell'industria dei pagamenti; ii) fornitori di servizi di pagamento (inclusi istituti di credito, istituti di pagamento e di moneta elettronica); iii) fornitori di infrastrutture di pagamento; iv) sviluppatori di soluzioni di pagamento; v) commercianti; vi) associazioni di commercianti; vii) associazioni di consumatori; viii) regolatori e supervisori dei pagamenti al dettaglio; ix) supervisori antiriciclaggio (AML); x) unità di intelligence finanziaria; xi) altre autorità ed esperti pertinenti.

Al fine di raccogliere le osservazioni utili per l'emanazione di un Regolamento in materia, il documento di consultazione ha ad oggetto l'analisi:

- delle esigenze e aspettative degli utenti per un euro digitale;
- del ruolo dell'euro digitale per i pagamenti al dettaglio dell'UE e l'economia digitale;
- dell'opportunità di rendere l'euro digitale disponibile per l'uso al dettaglio, pur continuando a salvaguardare lo stato di corso legale del contante in euro;
- dell'impatto dell'euro digitale sul settore finanziario e sulla stabilità finanziaria;
- dell'applicazione delle norme antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML-CFT);
- degli aspetti *privacy* e di protezione dei dati;
- delle modalità in cui effettuare pagamenti internazionali con un euro digitale.

La consultazione si concluderà in data **14 giugno 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Crisi Ucraina. La Commissione UE chiarisce che le operazioni in cripto-valute rientrano nelle sanzioni russe

Sono state pubblicate le **FAQ della Commissione UE** nelle quale si forniscono chiarimenti in merito all'ambito di applicazione delle sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina.

In particolare, la Commissione UE rende noto che le definizioni fornite dal Regolamento (UE) n. 269/2014 non sono esaustive e che le cripto-valute rientrano nella nozione di "fondi" e di "risorse economiche".

Pertanto, le cripto-valute sono coperte dalle disposizioni sul congelamento dei beni e sul divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone oggetto di misure sanzionatorie e **tutti i divieti previsti nei Regolamenti si estendono anche alle corrispondenti transazioni in cripto-valute.**

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. La Commissione UE ha avviato una pubblica consultazione sul *rating* ESG e la sostenibilità del *rating* creditizio

La Commissione UE ha avviato una consultazione in materia di *rating* ESG¹ e sui fattori di sostenibilità nei *rating* creditizi quale parte integrante della rinnovata strategia di finanza sostenibile adottata nel luglio 2021.

Il documento di consultazione in commento è volto a fornire gli strumenti per comprendere meglio il funzionamento del mercato dei *rating* ESG e a capire meglio come le agenzie di *rating* del credito (CRA) incorporino i rischi ESG nella loro valutazione del merito creditizio.

All'esito della consultazione, sulla base delle osservazioni presentate dai partecipanti, si effettuerà un'analisi d'impatto al fine di valutare la necessità di un intervento legislativo sulla materia.

La Commissione UE intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi del *Green Deal* europeo migliorando la qualità delle informazioni fornite agli investitori, alle imprese e alle altre parti interessate.

La consultazione si concluderà in data **6 giugno 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

¹ Il *rating* ESG valuta l'impatto di fattori ambientali, sociali e di *governance* su un'azienda e l'impatto di un'azienda sul mondo esterno. Si tratta di un giudizio sintetico che certifica la solidità di un emittente, di un titolo o di un fondo comune di investimento dal punto di vista degli aspetti ambientali, sociali e di *governance*. Non sostituisce il *rating* tradizionale ma è complementare e il suo scopo è quello di aumentare le informazioni disponibili e quindi migliorare le valutazioni e le scelte. I *rating* creditizi misurano l'affidabilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, invece i *rating* ESG misurano il grado di sostenibilità dell'impresa, nelle tre dimensioni ambientali, sociali e di *Governance*. I *rating* ESG si differenziano da quelli creditizi per due ragioni importanti: i) nel caso dei *rating* e degli *score* creditizi, viene misurato e stimato il *default* dell'impresa o dello strumento finanziario entro un orizzonte temporale definito. Viceversa, per i *rating* e gli *score* ESG le grandezze osservabili sono molteplici sia di natura quantitativa che qualitativa; ii) per i *rating* creditizi esiste una regolamentazione specifica e un'autorità (in Europa l'ESMA) che autorizza le agenzie di *rating* a poter emettere valutazioni, invece per i *rating* ESG non esiste (al momento) una valutazione *standard* ma dipende dal metodo usato dall'agenzia di *rating*.

ESG. La Commissione UE emana un Regolamento contenente gli RTS sugli obblighi di *disclosure*

La Commissione UE ha adottato un **Regolamento delegato recante norme tecniche di regolamentazione (“RTS”)** che gli operatori dei mercati finanziari dovranno utilizzare per divulgare le informazioni relative alla sostenibilità nel campo dei servizi finanziari in conformità alla *Sustainable Finance Disclosures Regulation* (Regolamento (UE) 2019/2088 - “SFDR”).

La novella integra il Regolamento SFDR, fornendo delle regole tecniche volte a specificare i dettagli del contenuto e della modalità di presentazione delle informazioni in relazione agli indicatori di sostenibilità e agli impatti negativi sui fattori ESG.

Inoltre, fornisce dettagli anche in relazione al contenuto e alla presentazione delle informazioni, alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e agli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti *web* e nelle relazioni periodiche.

Pertanto, i partecipanti ai mercati finanziari forniranno delle informazioni dettagliate su come affrontare e ridurre i possibili impatti negativi che i loro investimenti possono avere sull’ambiente e sulla società in generale.

Gli RTS saranno sottoposti al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio UE, al fine di essere applicate a partire dal **1° gennaio 2023**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

CRR II. EBA pubblica le nuove Q&A di aprile 2022 sulle segnalazioni di vigilanza

EBA ha **aggiornato il proprio *Single Rulebook*** con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).

In particolare, i chiarimenti riguardano:

- i profili di assistenza al cliente nella definizione di portafoglio di negoziazione;
- il trattamento prudenziale delle opzioni put;
- la possibilità che un’opzione put soggetta a determinate condizioni possa qualificarsi come posizione corta ai sensi dell’articolo 45 del CRR;
- gli adempimenti relativi alle segnalazioni di vigilanza per una partecipazione sintetica detenuta nel portafoglio bancario e con scadenza inferiore a 1 anno;
- la classificazione dei “prestiti a termine non utilizzati”;
- la classificazione delle eccedenze su un conto fiscale ai fini dei requisiti di liquidità;
- l’indipendenza della funzione di gestione del rischio.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

EMIR. ESMA esprime la sua opinione sulle proposte di modifica

È stata pubblicata la lettera dell'ESMA di risposta alla Commissione UE in merito alla consultazione sulle **proposte di modifica al Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC² (over the counter), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (trade repository)³**.

In particolare, nella propria risposta, ESMA raccomanda una serie di misure per aumentare l'attrattività dei mercati dell'UE autorizzati e ridurre l'esposizione alle controparti centrali (CCP) situate al di fuori dell'UE.

Le raccomandazioni includono altresì proposte per:

- migliorare il quadro degli obblighi di compensazione;
- incentivare i partecipanti alla compensazione dell'UE a ridurre le loro esposizioni verso le controparti centrali del Regno Unito;
- rafforzare il quadro di vigilanza dell'UE per le controparti centrali;
- mitigare i rischi rimanenti presso le controparti centrali del Regno Unito.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AML. La UIF pubblica la comunicazione in materia di prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR

L'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR".

La Comunicazione in commento integra le precedenti del 16 aprile 2020 e dell'11 febbraio 2021, al fine di richiamare l'attenzione su ulteriori elementi di rischio connessi all'epidemia da COVID-19, alla luce dell'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette ("SOS"), degli scambi informativi con controparti estere e dell'evoluzione della normativa.

Inoltre, la UIF ha ritenuto opportuno volgere l'attenzione anche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR"), al fine di attivare idonei presidi antiriciclaggio volti a scongiurare che la criminalità riesca ad approfittare delle ingenti risorse pubbliche ovvero a prevenire possibili distorsioni nell'utilizzo delle stesse rispetto allo scopo al quale sono destinate.

In tale ambito, sono riportate indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio, in particolare nel comparto pubblico in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella delicata fase di attuazione del PNRR, ma anche in relazione all'attività di assistenza/supporto svolta dai consulenti al fine di agevolare l'accesso ai fondi.

Vengono in particolare forniti aggiornamenti e specificazioni relativi:

- **ai rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali (allegato 1);**
- **alle indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio in particolare nella delicata fase di attuazione del PNRR (allegato 2).**

Il Comunicato evidenzia che gli elementi informativi previsti nel documento hanno natura meramente esemplificativa e, pertanto, tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF, devono valutare, con la massima attenzione, anche ulteriori comportamenti a rischio connessi con le conseguenze economiche della pandemia o con la gestione del PNRR e riportare tali condotte, con la massima tempestività, all'attenzione della UIF.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

² I derivati OTC sono negoziati bilateralmente (direttamente tra le due parti) fuori dai mercati regolamentati; in questo caso i contraenti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento; generalmente questi sono *swap* e *forward*.

³ Il c.d. EMIR - *European Market Infrastructure Regulation* – si tratta del Regolamento UE sulle infrastrutture del mercato europeo volto a ridurre la controparte sistemica e il rischio operativo e quindi a prevenire futuri crolli del sistema finanziario.

Crisi Ucraina. La UIF pubblica gli schemi per le comunicazioni relative ai depositi russi e bielorusi

L'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") ha reso disponibile il documento per la comunicazione dei dati contenuti nella rilevazione sui depositi russi e bielorusi ("DEPRU"), in conformità a quanto disposto dal comunicato stampa del 24 marzo 2022 recante le istruzioni per le comunicazioni da trasmettere alla UIF sulla base di quanto previsto dai Regolamenti n. (UE) 328/2022 e n. 398/2022⁴.

La DEPRU si compone di due distinte comunicazioni contenenti, rispettivamente: i) le informazioni da inviare ai sensi della lett. a)⁵ dell'art. 5 *octies* del Regolamento 833/2014 e successive modifiche; ii) le informazioni da inviare ai sensi della lett. b)⁶ dell'art. 5 *octies* del Regolamento n. 833/2014 e successive modifiche.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Phishing. La Corte d'Appello si pronuncia sul concorso di colpa tra cliente "negligente" e istituto di credito "omissivo"

La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza in commento, rileva un **concorso colposo nella causazione del danno anche dei clienti, per avere questi ultimi, in violazione alle prescrizioni impartite dalla Banca e, comunque, in violazione del fatto notorio già all'epoca acquisito da tutti gli utilizzatori del servizio *home banking*, risposto incautamente alla *e-mail* con cui è stato operato il *phishing* delle credenziali di accesso al conto *online*.**

La Corte di merito ritiene che, nel caso di specie, sussista un comportamento negligente del correntista, anch'esso avente rilevanza causale nella produzione dell'evento-danno. Invero, a prescindere dal fatto che la Banca nel proprio servizio *home banking* avesse ben rappresentato ai clienti che non avrebbe mai richiesto con *e-mail* le credenziali di accesso al proprio conto, costituisce proprio fatto notorio a tutti gli utilizzatori del servizio che l'istituto di credito non richieda mai le credenziali di accesso a tale servizio.

Pertanto, i giudici di seconde cure, alla luce della concreta dinamica dei fatti, propendono per una responsabilità concorrente, in cui vi è "a monte" un comportamento incauto del correntista, su cui ha, poi, inciso una condotta negligente della Banca.

Infatti, la realizzazione dell'evento discende da fatti colposi concorrenti incidenti con pari incidenza sulla produzione del danno, con conseguente dimezzamento del *quantum* risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

⁴ Cfr. newsletter n. 13 del 28 febbraio 2022.

⁵ Si tratta delle informazioni relative ai depositi superiori a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorusi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia.

⁶ Si tratta delle informazioni relative ai depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorusi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.

ABF. Il Tribunale di Roma si esprime sulla natura dell'ABF e delle sue decisioni

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, chiarisce che, **l'istituto dell'ABF, sotto il profilo della natura giuridica, non è assimilabile alla conciliazione, all'arbitraggio, e neppure all'arbitrato irrituale**, dovendo invece essere qualificato come un meccanismo stragiudiziale di risoluzione delle controversie di natura contenziosa e decisorio-aggiudicativa di natura finanziaria, **le cui decisioni però non possono passare in giudicato o costituire titolo esecutivo, neppure ricorrendo allo strumento del decreto ingiuntivo in caso di decisione non eseguita dall'intermediario.**

Nel caso di specie, il giudice di merito ha revocato il decreto ingiuntivo che il cliente aveva ottenuto a seguito di una pronuncia dell'ABF non eseguita dalla banca.

La decisione dell'ABF non dà luogo a lodo arbitrale irrituale e non ha valore di contratto avente forza di legge tra le parti ex. art. 1372 c.c.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Tutela dei consumatori. Banca d'Italia interviene dinanzi alla Commissione d'inchiesta parlamentare

Magda Bianco, Capo del Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d'Italia, è intervenuta **in audizione, dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta** competente, sul tema della **tutela dei consumatori e degli utenti**.

In particolare, nel corso del suo intervento, si è soffermata sui seguenti profili:

- organizzazione delle attività di tutela in Banca d'Italia;
- il contributo alla definizione della normativa europea e nazionale;
- i controlli sui comportamenti degli intermediari;
- il dialogo con la clientela e gli strumenti di risoluzione delle controversie;
- l'educazione finanziaria;
- principali tipologie e recente dinamica delle esigenze di tutela;
- prospettive e sfide da affrontare.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Fondi comuni di investimento. Pubblicata l'analisi ESMA sui costi e sulla performance

ESMA ha pubblicato il suo IV report statistico annuale sui costi e sulle performance dei prodotti di investimento al dettaglio dell'Unione europea (UE).

Il documento in commento evidenzia come gli OICVM con una strategia ambientale, sociale e di *governance* (ESG) (compresi i fondi azionari, obbligazionari e misti) hanno sovraperformato rispetto ai corrispondenti fondi non ESG, essendo anche complessivamente più economici.

L'analisi prende in considerazione un periodo di dieci anni che spira nel 2020 e rileva che, nell'UE, al contrario degli altri Paesi, i costi non sono diminuiti e, conseguentemente ci sono stati progressi molto limitati nella facilitazione dell'accesso ai fondi.

In particolare, tra gli investitori, quelli al dettaglio continuano a pagare commissioni più alte rispetto agli investitori professionali e i costi per i fondi transfrontalieri sono stati più alti di quelli nazionali.

Inoltre, i costi sono stati significativamente maggiori per gli OICVM attivi rispetto ai fondi passivi e agli ETF.

La *performance* lorda dei fondi nel 2020 è stata bassa o negativa e altamente volatile a causa della pandemia da Covid-19.

Il *report* evidenzia altresì che, in relazione ai FIA al dettaglio, nel 2020, gli investitori hanno rappresentato solo il 13% del valore patrimoniale netto (NAV) totale nel mercato dei FIA dell'UE. Come per gli OICVM, la *performance* mensile annualizzata lorda e netta tra i principali tipi di fondi FIA al dettaglio, è diminuita significativamente rispetto al 2019.

La IV edizione rispetto a quella del 2021 ha il pregio di includere un'analisi aggiuntiva sui fondi transfrontalieri, di fornire maggiori informazioni sugli OICVM che seguono strategie ESG, di effettuare un'analisi sulla *performance* dei FIA al dettaglio e di svolgere uno studio della *performance* e dei costi degli *Structured Retail Products*⁷ ("SRP") basato sui documenti informativi dei prodotti assicurativi e di investimento al dettaglio preconfezionati ("PRIIPs KID").

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Investimenti assicurativi. IVASS interviene sull'evoluzione del quadro normativo e delle prassi di vigilanza in tema di investimenti delle compagnie di assicurazione

È stato pubblicato l'intervento del Segretario Generale dell'IVASS, Stefano De Polis, in materia di **"Evoluzione del quadro normativo e delle prassi di vigilanza in tema di investimenti delle compagnie di assicurazione"**.

In particolare, nel corso del suo intervento, **in occasione del Forum "L'asset allocation nei portafogli assicurativi: quali evoluzioni e trend in atto?"**, tenutosi a Milano il 6 aprile scorso e organizzato da *Mondo Institutional*, De Polis ha passato in rassegna le iniziative adottate dall'IVASS per assicurare l'adeguamento della disciplina normativa secondaria italiana alle profonde innovazioni normative comunitarie dell'ultimo quinquennio (si pensi solo alla normativa Solvency II, IDD, PRIIPS).

⁷ Si tratta di prodotti finanziari da destinare al pubblico connotati da profili di complessità per i quali, sia nella fase di ideazione del prodotto finanziario, sia nella fase di commercializzazione del medesimo, è richiesto agli intermediari di tenere in piena considerazione i bisogni, le caratteristiche socio-economiche e la tolleranza al rischio dei propri clienti, al fine di assicurare la cura dell'interesse degli investitori ed evitare prassi pregiudizievoli.

Il documento in commento descrive i seguenti interventi:

- **il documento di consultazione di riforma dei prodotti vita**, recante *“Considerazioni prodromiche ai futuri interventi regolamentari dell’IVASS in materia di prodotti vita”* con il quale viene sollecitato il mercato, le imprese e i consumatori, a fornire il proprio contributo su una serie di temi di particolare rilevanza e complessità per l’ammodernamento e lo sviluppo dei prodotti vita di investimento;
- **lo schema di Regolamento disciplinante le disposizioni in materia delle polizze linked con rischio finanziario a carico degli assicurati** che modifica la normativa regolamentare in materia, al fine di allineare le regole di investimento al mutato quadro normativo primario, tenendo conto anche degli orientamenti europei che pongono particolare attenzione al valore del prodotto assicurativo nel tempo (*Product Oversight and governance – POG – e statement EIOPA sul Value for money delle unit linked*);
- **la lettera al mercato sugli investimenti in titoli illiquidi e complessi** volta a indurre le compagnie assicurative interessate a queste forme di investimento ad irrobustire i propri sistemi di governo e gestione dei rischi a tal fine.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D’ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it